

DECISIONE N. 1718/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2006

relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 150, paragrafo 4, e l'articolo 157, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

(1) Al settore audiovisivo europeo compete un ruolo fondamentale nell'emergere di una cittadinanza europea, dal momento che rappresenta uno dei principali vettori di trasmissione dei valori culturali e sociali fondamentali comuni e condivisi dell'Unione tra gli europei, in particolare tra i giovani. Il sostegno comunitario intende consentire al settore audiovisivo europeo di promuovere il dialogo interculturale, favorire una maggiore conoscenza reciproca fra le culture dell'Europa e svilupparne il potenziale politico, culturale, sociale ed economico, che costituisce un autentico valore aggiunto nel rendere la cittadinanza europea una realtà. Tale sostegno ha come obiettivo quello di rafforzare la concorrenzialità, e in particolare di aumentare la quota di mercato di cui godono in Europa le opere europee non nazionali.

(2) È anche necessario promuovere una cittadinanza attiva e adoperarsi maggiormente per garantire il rispetto del principio della dignità umana, promuovere la parità tra uomini e donne e combattere tutte le forme di discriminazione ed emarginazione, compresi il razzismo e la xenofobia.

⁽¹⁾ GU C 255 del 14.10.2005, pag. 39.

⁽²⁾ GU C 164 del 5.7.2005, pag. 76.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 25 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 24 luglio 2006 (GU C 251 E del 17.10.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) Tutte le azioni adottate nel quadro del presente programma dovrebbero essere compatibili con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare con l'articolo 11 relativo alla libertà di espressione e al pluralismo dei media.

(4) L'articolo 22 della Carta dispone che l'Unione rispetti la diversità culturale e linguistica; occorre pertanto prestare attenzione alle esigenze specifiche degli Stati membri più piccoli e di quelli che presentano più aree linguistiche.

(5) Il sostegno comunitario al settore audiovisivo tiene conto dell'articolo 151 del trattato.

(6) Il sostegno comunitario al settore audiovisivo s'inserisce anche nel contesto del nuovo obiettivo strategico definito per l'Unione dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, vale a dire rafforzare la formazione, l'occupazione, la riforma economica e la coesione sociale nel quadro di un'economia basata sulla conoscenza. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha constatato che «le industrie che producono contenuti informativi creano un valore aggiunto mettendo a frutto la diversità culturale europea e veicolandola in rete». Quest'approccio è stato confermato dalle conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 20 e 21 marzo 2003.

(7) Il sostegno comunitario al settore audiovisivo si basa sulla considerevole esperienza acquisita nel corso dei programmi MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus e MEDIA — formazione ⁽⁴⁾, che hanno incoraggiato lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea a partire dal 1991, come è risultato chiaramente nel quadro della valutazione di tali programmi.

⁽⁴⁾ Programmi istituiti rispettivamente dalla:

— decisione 90/685/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1990, concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea (MEDIA) (1991-1995) (GU L 380 del 31.12.1990, pag. 37) (MEDIA I),

— decisione 95/563/CE del Consiglio, del 10 luglio 1995, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo e della distribuzione delle opere audiovisive europee (MEDIA II — Sviluppo e distribuzione) (1996-2000) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 25) e decisione 95/564/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA II — formazione) (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 33) (MEDIA II),

— decisione 2000/821/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa all'attuazione di un programma di incentivazione dello sviluppo, della distribuzione e della promozione delle opere audiovisive europee (MEDIA Plus — Sviluppo, distribuzione e promozione) (2001-2005) (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 1) (MEDIA Plus), e

— decisione n. 163/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, relativa all'attuazione di un programma di formazione per gli operatori dell'industria europea dei programmi audiovisivi (MEDIA — formazione) (2001-2005) (GU L 26 del 27.1.2001, pag. 1). Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 885/2004 (MEDIA — formazione).